



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

A.P.E. e nuova legislazione

*Ambito delle competenze e soggetti abilitati alla
certificazione energetica secondo il D.P.R. 75/2013*

Dott. Ing. Luigi Berti



Col patrocinio
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Cagliari

D.P.R. n. 75/2013 recante "**Regolamento** recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli **esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici**, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" (G.U. n. 149 del 27 giugno 2013)

In vigore dal 12 luglio 2013



A.P.E. e nuova legislazione

Art. 2

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

Comma 1

- tecnici abilitati abilitati, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);**
- Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico
- le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico

Comma 2 lettera b)

tecnico abilitato

"un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria. che di professionista libero od associato. **I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo**".



A.P.E. e nuova legislazione

Comma 3 Titoli abilitanti

Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e **abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi**, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente, il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. **Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.**

- diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;



A.P.E. e nuova legislazione

Comma 4 Titoli abilitanti

Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:

"laurea magistrale in Fisica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria navale, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze chimiche, Scienze della natura, Scienze e tecnologie geologiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze geofisiche (classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79) ovvero laurea specialistica in Fisica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria navale, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze chimiche, Scienze della natura, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze geofisiche, Scienze geologiche (classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S), ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004".



A.P.E. e nuova legislazione



A.P.E. e nuova legislazione

Le problematiche del nuovo regolamento:

L'assenza di una disciplina transitoria rivolta a disciplinare e salvaguardare le competenze acquisite dai professionisti operanti nel settore;

Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) è necessario siano applicate unicamente a coloro che si troveranno ad operare a partire dall'entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013 n. 75, facendo salva l'attività dei tecnici già operanti nel settore

L'ambiguità della definizione dei requisiti e titoli di studio che consentono di svolgere l'attività di certificatore energetico;

La mancata previsione della necessaria iscrizione all'albo per i tecnici in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4 del Regolamento.

Circolare CNI n.272 del 17/09/2013 - Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



A.P.E. e nuova legislazione

Art. 3

Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né parente fino al quarto grado.



A.P.E. e nuova legislazione

inserimento del comma 8-bis con cui, in pratica l'obbligo del corso viene cancellato per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale e tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni energetiche senza corso, sono stati, poi, inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica;

sempre con lo stesso comma 8-bis viene aumentato il numero delle ore da 64 ad 80 del corso di formazione per tecnici che non rientrando tra quelli abilitati ope legis possono essere abilitati alla certificazione energetica degli edifici soltanto a seguito della frequenza di un corso



A.P.E. e nuova legislazione

Comma 5.

I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome.



A.P.E. e nuova legislazione

Novità del 11/02/2014!!!!

La Camera dei Deputati, con la votazione degli emendamenti e poi degli ordini del giorno, ha concluso ieri l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145: **interventi urgenti di avvio del Piano "Destinazione Italia"**,



A.P.E. e nuova legislazione

Quali sono, dunque, i tecnici abilitati che possono redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) senza dover frequentare il corso di 80 ore?

Entrando nel dettaglio, può svolgere la professione di certificatore energetico senza svolgere il corso, il tecnico iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente, in possesso di uno dei seguenti titoli:	Laurea specialistica conseguita in una delle seguenti classi (DM 28/11/2000):
Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (DM 16/03/2007):	4/5 Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura	25/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica	26/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica
LM-21 ingegneria biomedica	27/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica
LM-22 ingegneria chimica	28/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile
LM-23 ingegneria civile	29/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione
LM-24 ingegneria dei sistemi edili	30/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni
LM-25 ingegneria della sicurezza	31/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica
LM-28 ingegneria elettrica	32/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica
LM-30 ingegneria energetica e nucleare	33/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare
LM-31 ingegneria gestionale	34/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale
LM-33 ingegneria meccanica	35/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica
LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio	36/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica
LM-48 pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	37/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale
LM-53 scienze e ingegneria dei materiali	38/5 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-69 scienze e tecnologie agrarie	54/5 Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
LM-71 scienze e tecnologie della chimica industriale	61/5 Classe delle lauree specialistiche in scienze e ingegneria dei materiali
LM-73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali	74/5 Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse naturali e forestali
	77/5 Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie
	81/5 Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie della chimica industriale



A.P.E. e nuova legislazione

Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM 16/03/2007):
 L-7 Ingegneria civile e ambientale
 L-9 Ingegneria industriale
 L-17 scienze dell'architettura
 L-23 scienze e tecniche dell'edilizia
 L-25 scienze e tecnologie agrarie e forestali

Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM 04/08/2000):
 4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale
 20 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni:
 C1 "meccanica, mecatronica ed energia" articolazione "energia";
 C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
 diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni.

Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo **C9 "costruzioni, ambiente e territorio"**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,

ovvero **diploma di geometra.**

Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo **C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria"** articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero **diploma di perito agrario o agrotecnico.**



A.P.E. e nuova legislazione



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI **A.P.E. e nuova legislazione**

*Ambito delle competenze e soggetti abilitati alla
 certificazione energetica secondo il D.P.R. 75/2013*

Dott. Ing. Luigi Berti



Collegio Provinciale
 Geometri e Geometri Laureati
 di Sassari

Col patrocinio
 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Cagliari



A.P.E. e nuova legislazione